



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 300 del 2012, proposto da
A.M., rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Fusco, con domicilio eletto in
Latina, via Pio VI, 36;

contro

Comune di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dall'avvocato Francesco Paolo Cavalcanti, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

dell'ordinanza prot. n.XX dell'XX gennaio 2012 di demolizione opere edilizie;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Latina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 marzo 2022 il dott. Antonio Vinci-guerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le censure del ricorso, peraltro di carattere generale, non superano la constatazione che le opere - trasformazione di una superficie di mq 170,00, destinata a magazzino e rimessa, in due locali di abitazione e realizzazione di due manufatti – necessitavano di preventivo titolo edificatorio;

Considerato che il mutamento della destinazione d'uso di un immobile, o porzione di unità immobiliare, richiede il preventivo permesso di costruire se completato da opere nuove – come in fattispecie – o, qualora senza opere, se sia urbanisticamente rilevante (tale dovendosi considerare ogni forma di utilizzo dell'immobile, o della singola unità immobiliare, diversa da quella prescritta dalla normativa urbanistica di zona, che comporti l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare a una diversa categoria funzionale, essendo necessaria la corrispondenza biunivoca tra conformità urbanistica del bene e la sua agibilità; v. T.A.R. Campania, Napoli, III, 9.3.2020 n. 1035; T.A.R. Marche 20.7.2020 n. 467);

Ritenuto, pertanto, di respingere il ricorso;

Ritenuto di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura di cui in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente a corrispondere al Comune di Latina la somma di euro 2.000,00 (duemila/00) per le spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente, Estensore

Ivo Correale, Consigliere

Roberto Maria Bucchi, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.